

legge 4 dicembre 1864, e dai regolamenti 7 dicembre 1864, 9 aprile 1865, 20 ottobre 1867, 21 febbraio 1868, ecc.

I vaglia si distinguono in due categorie: *interni* e *internazionali*. Sono *interni* i vaglia cambiati fra gli uffizi italiani, compreso quello della repubblica di S. Marino. Sono vaglia *internazionali* quelli cambiati cogli uffizi esteri, compresi quelli italiani di Tunisi e di Alessandria di Egitto e quelli consolari.

I vaglia interni si distinguono in tre specie: *ordinari*, *militari* e *telegrafici*.

I vaglia *ordinari* si pagano dall'uffizio di posta sul quale sono tratti, in seguito all'avviso dell'uffizio che li ha emessi: i vaglia *militari* vengono soddisfatti senza bisogno d'avviso dai Comandi dei corpi dell'esercito e da qualunque uffizio di posta: quelli *telegrafici* sono pagati dall'uffizio di posta al quale furono indirizzati, appena ne ha ricevuto l'annuncio per mezzo di telegramma dall'uffizio che lo ha emesso.

Il limite del valore dei vaglia *ordinari* e *telegrafici* è il seguente:

a) Gli uffizi stabiliti nei capoluoghi di provincia possono cambiarne fra loro nel limite di lire mille per ciascun vaglia; di lire seicento cogli uffizi dei capoluoghi di circondario; di lire quattrocento cogli uffizi dei capoluoghi di mandamento; di lire duecento cogli altri.

b) Gli uffizi dei capoluoghi di circondario possono cambiarne nei limiti di lire seicento fra loro e con quelli dei capoluoghi di provincia; di lire quattrocento con quelli dei capoluoghi di mandamento; di lire duecento cogli altri.

c) Gli uffizi dei capoluoghi di mandamento possono cambiarne nei limiti di lire quattrocento fra loro e con quelli dei capoluoghi di provincia e di circondario; di lire duecento cogli altri.

d) I rimanenti uffizi di posta possono cambiarne nel limite di lire duecento fra loro e con tutti gli altri.

I vaglia militari non possono eccedere le lire cento.